

Statuto UST Cisl Sondrio

Cap. I – COSTITUZIONE

Art. 1

È costituita l'Unione Sindacale Territoriale (UST Cisl) di Sondrio con sede in Sondrio. Essa fa parte della Unione Sindacale Regionale Lombardia, e, tramite questa, della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) della quale segue i principi ed attua gli scopi esposti negli Artt. 2 e 3 dello Statuto Confederale.

Art. 2

Fanno parte della Unione Sindacale Territoriale i Sindacati Territoriali (ST) i cui organismi nazionali aderiscono alla CISL.

Art. 3

La Unione Sindacale Territoriale esplica sul piano di propria competenza, le funzioni che l'Art. 3 dello Statuto confederale assegna alla Confederazione. In particolare:

- a) rappresenta l'organizzazione di fronte agli organismi provinciali di pubblico potere;
- b) esercita la rappresentanza degli interessi generali dei lavoratori nel territorio di competenza e la funzione di stimolo, collegamento, coordinamento e assistenza nei confronti degli organismi dei Sindacati Territoriali di categoria che ne fanno parte, ai fini del migliore assolvimento dei loro compiti;
- c) promuove la costituzione e lo sviluppo in ogni ambiente di lavoro degli organismi di rappresentanza, d'intesa con i competenti Sindacati Territoriali, conformemente alla lettera e allo spirito dei commi 1 e 2 del successivo Art. 5;
- d) esercita la rappresentanza diretta dei Sindacati Territoriali di categoria, solo in quanto da essi delegata, oppure autonomamente (previa informazione alla competente Federazione Regionale) nei casi di inesistenza o di palese carenza degli organi interessati: dinanzi ai pubblici poteri, alle varie istituzioni, alle controparti, alle altre organizzazioni sindacali dei lavoratori, per interessi particolari di categoria, di settore e per questioni di carattere generale;
- e) propone alle Federazioni Regionali l'adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari a carico di organi o dirigenti dei Sindacati Territoriali, nell'ipotesi di gravi inadempienze;
- f) esplica il necessario controllo sulla efficienza e sulla validità democratica degli organismi categoriali, nel confronto dei quali può procedere alla loro convocazione e partecipare con propri dirigenti alle riunioni conseguenti con diritto di parola;
- g) attua particolari iniziative in campo organizzativo e formativo per la conquista di nuove leve alla CISL, per l'aggiornamento e la formazione del quadro militante attivo e specialmente dei giovani;
- h) promuove e persegue una politica di pari opportunità tra uomini e donne al fine di garantire la piena partecipazione alla vita democratica della organizzazione,

con particolare attenzione alla parte sottorappresentata; tale obiettivo dovrà concretizzarsi attraverso una equilibrata presenza organizzativa di entrambi i sessi a tutti i livelli e in tutti i settori;

- i) designa gli incarichi di rappresentanza sindacale;
- j) promuove, sostiene e coordina, nella visione pluralistica della società provinciale, anche sperimentando forme di compartecipazione, la costituzione e la crescita di organismi a carattere solidaristico che tutelino il lavoratore nei rapporti economici e sociali esterni ai luoghi di lavoro;
- k) realizza per i propri iscritti e loro famigliari un sistema integrato e polivalente di servizi (vertenze legali, servizi previdenziali, fiscali, assicurativi, del tempo libero, culturali, eccetera) sulla base degli indirizzi confederali e nell'ambito del coordinamento dell'USR;
- l) promuove e produce direttamente o tramite le proprie strutture, l'edizione di pubblicazioni, riviste, giornali e periodici allo scopo di informare i propri iscritti ed opinione pubblica sulle iniziative e le attività sindacali e culturali, anche in compartecipazione con altri soggetti aventi le medesime finalità;
- m) promuove e produce direttamente o tramite le proprie strutture, la contrattazione sociale di prossimità, attraverso gli sportelli integrati Welfare & Lavoro, attivati anche grazie al supporto intergenerazionale e al Fondo di Solidarietà della FNP Sondrio.

L'Unione Sindacale Territoriale realizza i necessari interventi sulle strutture di categoria in caso di mancato rispetto delle decisioni degli organismi territoriali e delle norme contenute nel presente statuto e di violazione delle norme contributive confederali.

L'Unione Sindacale Territoriale può altresì stabilire patti associativi con le modalità di cui all'Art. 4 dello Statuto Confederale.

Art. 4

Per la migliore esplicazione delle funzioni, l'Unione Sindacale Territoriale può articolarsi in Zone a seconda delle esigenze.

La competenza a decidere su detta articolazione è del Consiglio Generale.

Il Comitato esecutivo provvede a fissare i compiti e le funzioni delle Zone. Le Zone non hanno funzione pregressuale nei riguardi del Congresso dell'Unione Sindacale Territoriale.

Art. 5

I Sindacati Territoriali di categoria esercitano la loro autonomia funzionale nel quadro del presente statuto e delle direttive delle rispettive Federazioni Regionali e Nazionali.

Per le azioni intercategoriale o di solidarietà, deve essere obbligatoriamente sentito il parere della Segreteria dell'Unione la quale può sottoporre le decisioni prese dagli organi direttivi delle Federazioni di categoria interessate all'esame del Consiglio generale, da convocarsi, se del caso, in sessione straordinaria.

Per le azioni sindacali che riguardino settori pubblici, servizi essenziali, servizi previdenziali e assistenziali e che debbono culminare in scioperi deve essere

richiesto il preventivo parere della Segreteria dell'Unione la quale potrà sottoporre la questione all'esame degli organismi statutari.

Art. 6

I singoli Sindacati Territoriali di categoria devono far conoscere alla Segreteria dell'Unione i cambiamenti sopravvenuti nei loro organi direttivi ai vari livelli.

Devono, periodicamente nel corso di ciascun anno, far conoscere i loro effettivi e l'ammontare dei contributi raccolti e presentare annualmente i loro bilanci consuntivi e preventivi nel caso di amministrazione autonoma.

La Segreteria dell'Unione ha facoltà di verifica.

I Sindacati territoriali promuovono e curano l'attuazione degli indirizzi nazionali ai vari livelli della organizzazione e realizzano i necessari interventi verso eventuali politiche e comportamenti difformi, violazioni statuarie, inadempienze organizzative.

Cap. II - DIRITTI E DOVERI DEGLI ISCRITTI

Art. 7

L'iscrizione alla CISL deve costituire espressione di una scelta libera ed individuale di ciascun lavoratore che di essa condivida principi e finalità.

Gli iscritti alla CISL hanno diritto a partecipare alla elaborazione delle linee di politica sindacale, ad eleggere i propri rappresentanti sul luogo di lavoro ed i propri delegati alle successive istanze congressuali.

Essi hanno inoltre il diritto a ricevere tempestivamente la tessera d'iscrizione al sindacato, ad essere tutelati nei propri diritti contrattuali e ad usufruire, in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, dei servizi dell'Organizzazione.

Gli iscritti hanno diritto ed essere adeguatamente informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano e ad esercitare il diritto di critica nei confronti dei dirigenti sindacali, nei limiti previsti dal presente statuto, ed in termini democraticamente e civilmente corretti.

Ogni iscritto ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente statuto, ad operare nell'attività sindacale nel rispetto delle decisioni assunte dagli organismi statutari ed a partecipare all'attività sindacale.

Ogni iscritto ha l'obbligo di pagare i contributi d'iscrizione al sindacato con le modalità e nell'ammontare definiti dalla categoria di appartenenza.

È prevista l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

Cap. III - ORGANISMI DELLA UNIONE SINDACALE TERRITORIALE

Art. 8

Sono organi dell'Unione Sindacale Territoriale:

1. Il Congresso
2. Il Consiglio Generale
3. Il Comitato esecutivo
4. La Segreteria
5. Il Collegio dei Sindaci

Cap. IV - IL CONGRESSO DELL'UNIONE SINDACALE TERRITORIALE

Art. 9

Il Congresso è l'organismo massimo deliberante della Unione Sindacale Territoriale. Esso si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni in concomitanza al Congresso della USR e a quello Confederale, salvo le convocazioni straordinarie.

La convocazione straordinaria del Congresso dell'Unione può essere richiesta:

- a) dal Consiglio generale, a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti;
- b) da un terzo dei soci i quali firmano la richiesta a mezzo dei Sindacati territoriali di categoria.

Questi sono responsabili della autenticità delle firme.

Le richieste di convocazione straordinaria devono essere motivate.

Art. 10

Il Congresso dell'Unione è composto dai delegati eletti dai congressi dei rispettivi Sindacati territoriali di categoria (ST).

“Partecipano inoltre, con solo diritto di parola qualora non siano delegati i componenti uscenti e subentranti a qualsiasi titolo del Consiglio Generale.

Art. 11

Partecipano al Congresso dell'Unione con i propri delegati, i Sindacati Territoriali di categoria di 1° affiliazione secondo lo statuto e il regolamento dell'USR e Confederale che sono in regola con il tesseramento confederale secondo le norme fissate dal Consiglio Generale Confederale.

Art. 12

L'ordine del giorno del Congresso è fissato dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria della UST e deve essere noto almeno un mese prima della data di convocazione del Congresso.

Per l'ordine dei lavori valgono le norme del regolamento congressuale dell'Unione. Il Congresso dell'Unione elegge a scrutinio segreto i delegati al Congresso dell'Unione Sindacale Regionale (USR).

Pertanto il numero dei delegati partecipanti al Congresso USR è quello fissato dal Consiglio Generale USR.

Art. 13

Il Congresso dell'UST fissa le direttive generali della attività dell'Unione in armonia con gli indirizzi della USR e Confederali in particolare:

- ✓ elegge a scrutinio segreto i membri elettivi del Consiglio Generale e i Sindaci Revisori dei Conti;
- ✓ esamina e approva le proposte di modifica dello statuto della UST secondo le modalità previste dal successivo art. 33.

Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza semplice, salvo i casi di maggioranza qualificata espressamente previsti dal presente statuto.

Cap. V - IL CONSIGLIO GENERALE

Art. 14

Il Consiglio generale è l'organismo deliberante dell'Unione tra un Congresso e l'altro.

Prima di procedere alle votazioni per l'elezione della segreteria, delibera, sulla base di esigenze di funzionalità, sulla struttura della stessa con riferimento alla presenza o meno del segretario generale aggiunto ed al numero dei componenti la segreteria, nel limite massimo previsto nel regolamento di attuazione dello Statuto.

Il Consiglio Generale elegge nel suo seno con votazioni separate e distinte:

- a) il Segretario Generale;
- b) i membri di Segreteria;
- c) i membri del Comitato Esecutivo.

Esso si riunisce almeno ogni quattro mesi ed ha il compito di definire gli indirizzi di massima dell'attività dell'Unione, sulla base delle deliberazioni del Congresso e delle direttive confederali.

Al Consiglio Generale spetta inoltre:

- ✓ il compito di convocare il Congresso in sessione ordinaria in concomitanza al congresso della USR e della Confederazione e il Congresso in sessione straordinaria;
- ✓ esaminare e approvare le proposte contenute nella relazione morale e programmatica e le linee di politica delle risorse della UST;
- ✓ approvare lo schema di regolamento Congressuale;
- ✓ eleggere il Presidente dei Sindaci tra i componenti effettivi e tenuto conto dei requisiti e/o i titoli di specifica competenza professionale;
- ✓ eleggere i rappresentanti UST in seno al Consiglio Generale della USR, secondo i dettati dell'Art. 38, punto C, del Regolamento dell'USR e nomina i responsabili provinciali degli Enti della CISL;
- ✓ nominare la responsabile del Coordinamento femminile della UST, su proposta della segreteria, sentito il Coordinamento femminile;
- ✓ assicurare l'effettiva applicazione dell'Art. 32, ultimo comma dello Statuto USR.

Art. 15

Il Consiglio Generale è normalmente convocato dal Comitato Esecutivo su proposta della Segreteria e straordinariamente a richiesta di 1/3 dei suoi membri o su deliberazione presa a maggioranza semplice del Comitato Esecutivo.

In via del tutto eccezionale ed in casi di particolare urgenza il Consiglio Generale può essere convocato dalla Segreteria dell'UST.

Art. 16

Il Consiglio Generale è formato da componenti eletti dal Congresso, da componenti di diritto e designati.

La componente elettiva dovrà essere almeno pari al 50% del numero complessivo dei componenti del Consiglio Generale.

Gli eventuali componenti aggiuntivi derivanti dall'applicazione della clausola di salvaguardia prevista per la categoria dei pensionati, non vengono considerati per il conteggio del 50% di cui al precedente comma.

Il Consiglio Generale è composto da un numero complessivo di componenti così come definito dal Regolamento di attuazione dello Statuto approvato dal Consiglio Generale della UST.

I rappresentanti dei Sindacati Territoriali, oltre i dirigenti responsabili, saranno eletti dagli organi direttivi delle categorie interessate prima della effettuazione del Congresso dell'UST.

Per quanto riguarda la presenza femminile nelle liste si tenga conto della medesima presenza nelle rispettive realtà di provenienza, determinata dall'attuazione dell'Art. 3 paragrafo h).

Art. 17

Le sedute del Consiglio Generale sono convocate con avviso di almeno 15 giorni e sono valide quando è presente la maggioranza dei membri.

I componenti del Consiglio generale hanno il dovere di intervenire a tutte le sedute. Le assenze devono essere giustificate.

Per ogni assenza non giustificata la Segreteria dell'Unione provvede a darne comunicazione al Consiglio Generale.

Delle presenze e delle assenze la Segreteria dell'Unione fa menzione nel suo rapporto al Congresso.

La Segreteria ha facoltà di far intervenire al Consiglio funzionari ed esperti per le particolari materie in discussione.

Il Consiglio Generale può articolarsi in Commissioni per specifiche competenze di lavoro.

Art. 18

I Consigli Generali, i Comitati direttivi e gli organismi simili comunque denominati della UST, dei ST e loro articolazioni, hanno facoltà di cooptare al loro interno, con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3, nuovi membri secondo le norme previste dall'Art. 19 dello Statuto dell'USR e dagli statuti delle rispettive Federazioni Regionali di categoria.

Cap. VI - IL COMITATO ESECUTIVO

Art. 19

Il Comitato Esecutivo provvede all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio generale. È competente a designare i rappresentanti sindacali in enti non categoriali, a norma dell'Art. 21, mentre per quelli categoriali sono competenti per le designazioni gli organi categoriali, sentito il parere della Segreteria dell'UST.

L'Esecutivo si riunisce almeno ogni 2 mesi ed è convocato dalla Segreteria dell'Unione o su richiesta di almeno un terzo dei componenti l'Esecutivo stesso.

Il Comitato esecutivo è presieduto dal Segretario generale ed in assenza da un membro della Segreteria a ciò delegato.

Il Comitato Esecutivo:

- ✓ approva il bilancio dell'UST;

- ✓ ratifica il bilancio degli Enti collegati;
- ✓ convoca il C.G: fissandone l'ordine del giorno;
- ✓ dirime i conflitti tra organismi nell'ambito della UST;
- ✓ coordina le attività sindacali e organizzative di interesse generale territoriale;
- ✓ fissa il trattamento economico e normativo del personale deducendolo dal Regolamento Regionale.

Il Comitato esecutivo per quanto attiene alle problematiche della condizione della donna si avvale del contributo di studio e proposte del coordinamento femminile. Spetta al Comitato Esecutivo stabilire i criteri di composizione e le modalità operative dello stesso coordinamento.

I componenti il Comitato esecutivo hanno il dovere di intervenire a tutte le sedute. Le assenze devono essere giustificate.

Delle presenze ed assenze la Segreteria dell'Unione fa menzione nel suo rapporto al Congresso.

La Segreteria ha facoltà di far intervenire al Comitato Esecutivo funzionari od esperti per le particolari materie in discussione.

Il Comitato Esecutivo è composto dalla Segreteria UST e da un numero complessivo di componenti così come definito dal Regolamento di attuazione dello Statuto approvato dal Consiglio Generale della UST.

Le decisioni del Comitato Esecutivo, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

Cap. VII - LA SEGRETERIA DELLA UNIONE

Art. 20

La Segreteria dell'Unione è composta:

- ✓ dal Segretario Generale,
- ✓ da Segretari eletti dal Consiglio Generale nel proprio seno, in successive e separate votazioni a scrutinio segreto.

La Segreteria rappresenta l'Unione nei confronti dei terzi e delle pubbliche autorità Enti, Associazioni e Organismi della Provincia; prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento dell'Unione attuando le decisioni dei superiori organi deliberanti.

Provvede agli adempimenti delegati dalla USR ed esegue le direttive e gli indirizzi della Confederazione. Predispone il bilancio preventivo e consuntivo della UST da sottoporre alla approvazione del Comitato Esecutivo, secondo quanto previsto dall'Art. 19.

Predispone la relazione morale e programmatica per il Congresso. La rappresentanza legale della UST spetta al Segretario Generale.

La Segreteria risponde collegialmente di fronte ai Superiori Organi deliberanti della gestione del patrimonio finanziario dell'UST.

Essa si riunisce di norma una volta alla settimana.

Cap. VIII - INCOMPATIBILITÀ' TRA LE CARICHE

Art. 21

Sono incompatibili tra le cariche direttive ed esecutive sindacali di UST e ST e di responsabile di Ente CISL il mandato parlamentare, le cariche amministrative regionali, comunali e le relative candidature.

Sono altresì incompatibili con cariche direttive sindacali di UST e di ST le cariche esecutive e direttive di partiti, movimenti politici e di associazioni che svolgono attività interferente con quella sindacale, a qualsiasi livello.

La carica di Segreteria della UST è incompatibile con quelle di Segretario generale e Segretario generale aggiunto della USR.

La carica di responsabile di Ente CISL è incompatibile con la carica di Segretario generale di UST e con quella di Segreteria di UST, se a tempo pieno.

Per gli operatori sindacali a pieno tempo è affermata la incompatibilità assoluta con ogni mandato, sia elettivo, sia in partiti politici.

Il Comitato Esecutivo è competente a decidere l'eventuale conflitto sulla compatibilità dei Dirigenti sindacali nell'assumere o conservare incarichi diversi da designazione sindacale.

Le designazioni di cui sopra vengono ratificate dal Consiglio generale il quale è altresì competente a stabilire le norme relative alla non cumulabilità degli incarichi.

Art. 22

Coloro che sono investiti di rappresentanza sindacale in enti esterni relazionano periodicamente agli organi designati circa l'attività svolta; ricevono dagli stessi le relative istruzioni, segnalano tempestivamente i problemi interessanti l'organizzazione sindacale.

Il mancato adempimento di tali impegni viene segnalato dagli organi designati.

I dirigenti investiti di cariche esecutive che sono officiati ad incarichi di varia natura, non di rappresentanza sindacale, sono tenuti a darne comunicazione alla Segreteria UST e ad ottenere l'autorizzazione nelle forme previste dal penultimo comma dell'Art. 20.

Art. 23

L'elezione a membro di organi direttivi ed esecutivi territoriali di Unione o di Sindacato Territoriale non stabilisce di per sé rapporto di impiego con l'organizzazione sindacale.

Qualora per un membro di organi direttivi od esecutivi si determinasse l'insorgere, dopo la sua elezione, di un rapporto di impiego con la organizzazione sindacale, il rapporto stesso decorrerà dalla data del suo effettivo inizio e non da quella della elezione a membro di organi direttivi ed esecutivi.

I soci con i requisiti previsti dai singoli statuti e regolamenti possono accedere agli organismi direttivi alla sola condizione di avere una anzianità di associazione di almeno 1 anno.

Art. 24

Non esiste incompatibilità per le elezioni di un dirigente ad altre cariche direttive.

Però, chi viene eletto a due o più cariche fra di loro incompatibili, deve optare per una sola carica, con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dalla elezione alle cariche successive.

In caso di inadempienza, gli organi competenti lo dichiareranno decaduto dalle cariche alle quali viene eletto successivamente alla prima conferitagli.

Le cariche di Segretario Generale e membro di Segreteria dell'UST è incompatibile con quella di Presidente dell'INPS Provinciale e Regionale.

Art. 25

Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali, Segretari Generali e Segreterie a tutti i livelli come importante fattore di democrazia sindacale, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica è di tre mandati (12 anni) per i Segretari Generali e i Segretari Generali aggiunti di UST e di Federazione di categoria Territoriale nonché per i componenti di Segreteria a tutti i livelli di Federazione e di Confederazione.

Al fine di favorire terzietà e indipendenza delle funzioni di garanzia dei Collegi di cui al capitolo IX del presente Statuto, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica di Presidente, all'interno della stessa struttura, è di due mandati congressuali; con apposita norma regolamentare viene fissato in ogni struttura, il termine massimo di durata per lo svolgimento della funzione e di componente degli stessi Collegi che non può comunque superare i tre mandati (12 anni).

Per quanto non previsto nel presente capitolo in materia di incompatibilità, valgono le norme dello Statuto della USR e Confederale applicabili anche per analogia.

Art. 26

I fini degli effetti prodotti dalle norme contenute nel presente cap. VIII gli incarichi sindacali degli operatori con funzione politica sono parificati alle cariche sindacali elettive.

Cap. IX - IL COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 27

Il Collegio dei Sindaci provvede al controllo amministrativo ed adempie alle sue funzioni in coerenza con le norme del presente Statuto, e del relativo Regolamento di attuazione e degli ulteriori regolamenti.

Esso partecipa alle sedute del Consiglio generale con voto consultivo, a mezzo del suo presidente riferisce periodicamente sull'andamento amministrativo sia al Comitato esecutivo sia al Consiglio Generale e risponde della sua azione dinanzi al Congresso.

Il Collegio dei sindaci è composto da tre membri effettivi.

I sindaci non possono far parte di organi deliberanti di pari livello.

È inoltre incompatibile la carica di sindaco di un organismo con quella di sindaco di un altro organismo eccettuate le ipotesi in cui la carica sia esercitata all'interno delle strutture territoriali e regionali di federazione e/o confederali.

Cap. X - FINANZE ED AMMINISTRAZIONE

Art. 28

Le entrate ordinarie dell'Unione sono costituite dalla quota parte dei contributi sindacali riscossi dai Sindacati territoriali nella entità fissata dal Consiglio Generale Confederale.

Il Comitato Esecutivo dell'Unione può deliberare, su proposta della Segreteria, forme di contribuzione straordinaria a favore della Unione, nell'ambito delle direttive confederali in materia.

In tal caso il Comitato Esecutivo ne determina la misura, la modalità di riscossione, la destinazione e l'eventuale riparto.

Art. 29

L'andamento amministrativo della Unione dovrà essere regolamentato dalla Segreteria Territoriale, in conformità alle direttive confederali.

Il Segretario Generale potrà essere coadiuvato nella amministrazione della Unione da un delegato amministrativo che sarà nominato dal Comitato Esecutivo su proposta della Segreteria.

La scelta dell'eventuale delegato amministrativo dovrà farsi tra i membri eletti del Consiglio Generale della Unione Sindacale Territoriale.

Gli organismi territoriali di categoria provvedono autonomamente alla propria amministrazione, in conformità alle direttive dell'Unione, salvo le eventuali intese con la Unione stessa per l'accentramento amministrativo presso di essa.

Cap. XI – PATRIMONIO

Art. 30

I contributi sociali di spettanza dell'Unione territoriale e tutti i beni mobili ed immobili da essa acquisiti per qualsiasi titolo o causa, costituiscono patrimonio dell'Unione stessa.

I beni mobili ed immobili dati in semplice godimento all'Unione della Confederazione, restano di proprietà di questa e la Unione ne è semplice depositaria e ne risponde in persona del suo Segretario Generale.

Per tutte le strutture vi è l'obbligo statutario di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario.

Vi è inoltre il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

I singoli associati o gruppi di associati o associazioni aderenti, non possono chiedere la divisione del fondo comune o patrimoniale né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo, anche sottoforma di restituzione di contribuzione in precedenza versata.

In ogni caso vi è l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 31

L'Unione risponde unicamente delle obbligazioni economiche, finanziarie e patrimoniali assunte, nei limiti delle competenze e dei fini statutari, dal Segretario Generale della medesima che legittimamente la rappresenta di fronte ai terzi o all'autorità giudiziaria.

Le organizzazioni territoriali e le persone che rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque e non potranno per

qualsiasi titolo, causa o per il fatto di far parte dell'UST chiedere di essere sollevate dalle stesse.

Art. 32

Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dall'Unione a favore delle organizzazioni di categoria o delle dipendenze territoriali della Unione medesima costituiscono normale attività di promozione propria dell'Unione senza assunzione di corresponsabilità.

Di ogni obbligazione verso terzi assunta in nome e per conto della UST, dal Segretario Generale o da altri dirigenti che ne facciano le veci, rispondono personalmente e solidamente, in via sussidiaria rispetto al patrimonio dell'Unione a norma dell'Art. 38 Cc, tutti i membri dell'Organo direttivo che ha deliberato la assunzione, purché la regolarità della deliberazione risulti da un verbale sottoscritto dal Presidente e del Segretario della riunione.

I membri assenti o dissenzienti potranno liberarsi dalla responsabilità suddetta dimettendosi dall'organo direttivo che ha preso la deliberazione, non appena siano venuti a conoscenza di questo.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti dei membri di tutti gli organi direttivi dei Sindacati Territoriali di Categoria.

Cap. XII - MODIFICHE STATUTARIE

Art. 33

Per la modifica del presente statuto si applica la procedura di cui ai commi seguenti:

- ✓ le modifiche possono essere proposte soltanto dai ST di categoria di 1° affiliazione su deliberazione dei propri organismi direttivi;
- ✓ le proposte relative devono essere inviate alla Segreteria della Unione almeno 20 giorni prima della convocazione del Congresso;
- ✓ sul merito delle proposte e sulla loro presentazione al Congresso dell'Unione, discute ed esprime voto il Consiglio Generale;
- ✓ a tale scopo la Segreteria dell'Unione convocherà il Consiglio Generale entro i 10 giorni precedenti il Congresso;
- ✓ delle discussioni e votazioni si darà conto nella relazione da presentare al Congresso dell'Unione, esprimendo anche il parere della minoranza;
- ✓ il Congresso si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza di 2/3 dei votanti;
- ✓ non è ammessa altra procedura di modifica.

Art. 34

Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le norme dello Statuto della USR e Confederale applicabili anche per analogia.

Art. 35

Il presente Statuto entrerà in vigore appena approvato dal Congresso della UST ed annulla il precedente.

*** **

REGOLE DI COMPORTAMENTO

Qualora nell'ambito della Segreteria si delineano posizioni di maggioranza e minoranza, - nella attuazione delle politiche - la minoranza ha la facoltà di chiedere che il Comitato Esecutivo abbia ad essere informato o chiamato a discutere sulle tesi emerse in Segreteria.

Nell'ipotesi di posizioni di maggioranza e minoranza in sede di Comitato Esecutivo, - nell'attuazione delle politiche -, la minoranza avrà analoga possibilità nella istanza del Consiglio Generale.

Quando in Consiglio Generale si porranno tesi di maggioranza e minoranza, l'organo deliberante prima di giungere alla votazione provvederà alla formazione di una Commissione Consiliare, con il compito di ricercare una soluzione unitaria, ed in questo potrà avvalersi dell'apporto di esperti, oltre che provvedere alle opportune consultazioni.